

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1037

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIAMMANCO, BOSCO, CALABRIA, CENTEMERO,
LAFFRANCO, MOTTOLA, PAGANO, VITO**

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

Presentata il 22 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le cronache riportano spesso casi di maltrattamenti perpetrati a danno di minori, anziani e disabili, tutti soggetti con evidenti situazioni di disagio, che si consumano all'interno di strutture, pubbliche e private (come asili, scuole per l'infanzia o strutture socio-assistenziali), di cui sono ospiti.

L'aumento del numero di questi episodi, come ci ricordano recenti cronache, sottolinea la necessità e l'urgenza di attuare un sistema di controlli che garantisca la sicurezza dei singoli e delle loro famiglie.

L'installazione di un sistema di videosorveglianza interno alle strutture pubbliche e private (peraltro già utilizzato in molti casi) costituirebbe, da una parte, un elemento di maggiore tranquillità per le famiglie (si pensi, ad esempio, ai genitori

che affidano i propri figli, anche in tenerissima età, agli asili nido e alle scuole dell'infanzia o ai parenti di anziani e di disabili non autosufficienti, bisognosi di continua assistenza, o a minori in evidente stato di disagio, ospitati in strutture socio-sanitarie, pubbliche o private), da un'altra parte, un deterrente per evitare ogni tipo di abuso da parte di coloro che operano in tali strutture o, addirittura, da soggetti esterni.

Ultimamente, a fronte di diverse segnalazioni, proprio l'utilizzo di una telecamera a circuito chiuso installata all'interno di un asilo privato di Pistoia da parte delle Forze dell'ordine ha permesso di individuare le persone responsabili di maltrattamenti sui bambini che frequentavano la struttura.

La presente proposta di legge, composta da due articoli, interviene al fine di

impedire il verificarsi di situazioni a rischio che coinvolgano, come il più delle volte accade, soggetti indifesi, tra cui bambini, anziani e disabili.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, l'installazione di un sistema di videosorveglianza all'interno degli asili nido e delle scuole dell'infanzia pubblici e privati, su autorizzazione dei comuni interessati, che ne hanno la competenza. Il comma 2 prevede che la gestione dell'attività di videosorveglianza sia affidata esclusivamente a personale comunale nell'ambito dei poteri comunali di vigilanza e quindi nel pieno rispetto della *privacy*.

L'articolo 2 dispone l'obbligo per tutte le strutture socio-assistenziali pubbliche e private per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, siano esse a carattere residenziale o semiresidenziale, di dotarsi di un sistema di vigilanza a circuito chiuso.

Per poter operare nel campo socio-assistenziale le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata devono essere autorizzate dai comuni ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 328 del 2000, recante norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo stesso articolo 11, al comma 3, prevede anche l'accreditamento, quale provvedimento *sine qua non*, per la corresponsione da parte dei comuni, singoli o associati, delle « tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale ».

Inoltre, il medesimo articolo 11, al comma 4, stabilisce che le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, « disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni (...) delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni » anche in deroga ai requisiti minimi nazionali.

Infine, sempre ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 11, spetta alle regioni definire « gli strumenti per la verifica dei risultati » conseguiti dai menzionati servizi sperimentali e innovativi.

Per i suddetti motivi, il comma 2 dell'articolo 2 prevede che siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i comuni e le province, a verificare che le strutture socio-assistenziali, oltre ai requisiti in materia urbanistica, edilizia, di igiene e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, realizzino dispositivi di vigilanza a circuito chiuso nei propri locali.

Il comma 3, infine, dispone che siano le regioni e le province autonome con propri provvedimenti a definire i criteri tecnico-organizzativi relativi all'installazione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie, con particolare attenzione alla gestione delle registrazioni che deve essere affidata a personale pubblico dipendente dei comuni e delle aziende sanitarie locali competenti per la vigilanza sulle medesime strutture.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Vigilanza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia pubblici e privati).

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere dotati di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, anche attraverso un controllo a distanza effettuato dai comuni nell'ambito dei propri poteri di vigilanza.

2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente all'amministrazione comunale.

ART. 2.

(Vigilanza nelle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio).

1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale devono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere dotate di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle strutture e un controllo più diretto ed efficace da parte dei comuni e delle aziende sanitarie locali (ASL) attraverso gli organi preposti alla vigilanza.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le strutture di cui al comma 1, oltre a

possedere i requisiti urbanistici, edilizi, di prevenzione antincendio, di igiene e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e ad avere caratteristiche dal punto di vista architettonico, organizzativo-funzionale e della gestione del personale adeguate alla particolare tipologia di utenza, provvedono all'installazione di telecamere a circuito chiuso nei propri locali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a definire i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione delle disposizioni del comma 2, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture socio-assistenziali di cui al comma 1, siano affidate in via esclusiva al personale dei comuni e delle ASL competenti per la vigilanza e per il controllo sulle medesime strutture.

